

Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal



Numero dell'incarto: SK.2012.34

Decreto dell'11 dicembre 2012

Corte penale

Composizione

Giudice penale federale Giuseppe Muschietti,
Presidente,
Cancelliera Susy Pedrinis Quadri

Parti

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, rappresentato dal Procuratore federale Stefano Herold,

e

in qualità di accusatrici private:

1. **A. SPA**, rappresentata dagli avv. Henry Peter e Ivan Paparelli,
2. **B. SPA**, rappresentata dagli avv. Henry Peter e Ivan Paparelli,
3. **C. BV**, rappresentata dagli avv. Henry Peter e Ivan Paparelli,

contro

D., rappresentato dall'avv. Mario Postizzi,

Opponente

E., rappresentato dall'avv. Daniele Timbal,

Oggetto

Falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP), riciclaggio di denaro grave (art. 305^{bis} n. 2 CP)

Validità dell'opposizione al decreto d'accusa (art. 356 cpv. 2 CPP)

Visti:

- il decreto d'accusa del 14 febbraio 2012 emesso dal Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: "MPC") nei confronti di D. per titolo di falsità in documenti e riciclaggio di denaro aggravato (cl. 3 pag. 100.4 e segg.);
- le opposizioni al decreto in questione formulate da E. in data 20 febbraio 2012, rispettivamente da F. N.A. in data 27 febbraio 2012 (cfr. cl. 3 pag. 100.34 e seg.; cl. 3 pag. 100.36 e seg.);
- lo scritto del 16 maggio 2012, mediante cui il MPC ha trasmesso gli atti alla Corte penale del Tribunale penale federale, quale tribunale di primo grado (incartamento SK.2012.22, cl. 2 pag. 100.33 e seg.);
- il decreto di questa Corte del 22 giugno 2012 (formulato nell'incartamento SK.2012.22), a mezzo del quale gli atti sono stati retrocessi al MPC a seguito di incompetenza funzionale della Corte penale del Tribunale penale federale (incartamento SK.2012.22, cl. 2 pag. 970.1 e segg.);
- lo scritto dell'8 agosto 2012, mediante cui il MPC ha ritrasmesso gli atti alla Corte penale del Tribunale penale federale, quale tribunale di primo grado, precisando di confermare *"giusta l'art. 355 cpv. 3 lett. a CPP il decreto d'accusa relativamente al suo dispositivo n. 4"* (cl. 3 pag. 100.1 e segg.);
- lo scritto del 9 agosto 2012, tramite cui il Presidente della Corte penale comunicava la composizione della Corte chiamata a giudicare la causa (cl. 3 pag. 160.1 e seg.);
- lo scritto del 25 settembre 2012, mediante il quale l'avv. Valloni comunicava il ritiro, da parte della sua assistita F. N.A., dell'opposizione interposta nei confronti del decreto d'accusa del 14 febbraio 2012, essendo stato raggiunto un accordo in merito alla liquidazione del danno da essa subito (cl. 3 pag. 682.3);
- il decreto del 2 ottobre 2012, a mezzo del quale l'opposizione interposta da F. N.A. veniva stralciata dai ruoli (SN.2012.25, cl. 3 pag. 950.1 e segg.);
- le osservazioni del 22 ottobre 2012 presentate dal MPC e le osservazioni del 9 novembre 2012 formulate dalle accusatrici private, in merito alla validità dell'opposizione interposta da E. avverso il decreto d'accusa del 14 febbraio 2012 (cl. 3 pag. 510.4 e segg.; cl. 3 pag. 601.3 e seg.);

Considerato:

- che, giusta l'art. 354 cpv. 1 CPP, il decreto d'accusa può essere impugnato entro dieci giorni con opposizione scritta al pubblico ministero dall'imputato (lett. a), da altri diretti interessati (lett. b) e dal pubblico ministero superiore o generale della Confederazione e del Cantone nel rispettivo procedimento federale o cantonale (lett. c);
- che, se decide di confermare il decreto d'accusa, il pubblico ministero trasmette senza indugio gli atti al tribunale di primo grado affinché svolga la procedura dibattimentale, nel qual caso il decreto in questione è considerato come atto d'accusa (art. 356 cpv. 1 CPP);
- che il tribunale di primo grado statuisce anzitutto sulla validità del decreto d'accusa e dell'opposizione (art. 356 cpv. 2 CPP);
- che, per ciò che attiene alla legittimazione a formulare opposizione al decreto d'accusa, tra gli altri diretti interessati ex art. 354 cpv. 1 lett. b CPP vi sono da annoverare tutte le persone direttamente lese nei loro interessi giuridicamente protetti, dunque, ad esempio, le persone i cui oggetti o valori patrimoniali sono stati sequestrati e che, sulla scorta di detto decreto, andrebbero confiscati (F. RIKLIN, Schweizerische Strafprozessordnung, Zurigo 2010, n. 9 ad art. 354 CPP; C. RIEDO/G. FIOKKA/M. A. NIGGLI, Strafprozessrecht sowie Rechtshilfe in Strafsachen, Basilea 2011, n. 2580; G. FIOKKA/C. RIEDO, Der Strafbefehl, Netter Vorschlag oder ernste Drohung?, in: Forum poenale 3/2011, pag. 156, 159; Y. JEANNERET/A. KUHN, Procédure pénale suisse, Approche théorique et mise en oeuvre cantonale, Neuchâtel 2010, n. 56; G. PIQUEREZ/A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3a edizione, Ginevra/Zurigo/Basilea 2011, n. 1727), un'ingerenza di fatto o indiretta non essendo però sufficiente, l'opponente dovendo essere leso nei suoi propri interessi giuridicamente protetti (M. DAPHINOFF, Das Strafbefehlsverfahren in der Schweizerischen Strafprozessordnung, dissertazione friburghese, Zurigo/Basilea/Ginevra 2012, pag. 582, 594);
- che, con precipuo riferimento agli "altri diretti interessati" di cui all'art. 354 cpv. 1 lett. b CPP, vi sono segnatamente da annoverare coloro i quali fruiscono dei diritti procedurali spettanti alle parti, ancorché nella misura necessaria alla tutela dei loro interessi, e sono all'uopo riconducibili nel novero degli "altri partecipanti al procedimento" (cfr. art. 104 e 105 CPP; F. RIKLIN, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, n. 8 ad art. 354 CPP);

- che, per terzi aggravati da atti procedurali ex art. 105 cpv. 1 lett. f CPP, si intendono le persone fisiche o giuridiche che sono toccate nei loro diritti in maniera diretta, e non solo indiretta, dal provvedimento (H. KÜFFER, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, n. 28 ad art. 105 CPP; V. LIEBER, Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, ed.], Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 12 ad art. 105 CPP);
- che, in materia di conti bancari, un interesse giuridicamente protetto deve dunque essere riconosciuto a chi, sui valori in questione, vanta un diritto di proprietà o un diritto reale limitato, quale un diritto di pegno, il titolare di averi bancari potendo parimenti avvalersi di un tale interesse giuridicamente protetto, ritenuto come egli fruisca di un diritto personale di disposizione sul conto, equivalente economicamente ad un diritto reale sul denaro contante, facoltà invece preclusa all'avente diritto economico, quale il fiduciante, sulla relazione bancaria, e ciò nella misura in cui questi, non essendo toccato che in maniera indiretta, non può prevalersi di un interesse giuridicamente protetto (sentenza del Tribunale federale 1B_94/2012 del 2 aprile 2012, consid. 2.1; decisione del Tribunale penale federale BB.2012.6-7 dell'8 maggio 2012, consid. 1.4);
- che, nella presente fattispecie, il punto 4 del dispositivo del decreto d'accusa recita quanto segue (cl. 3 pag. 100.33):

"È ordinata la confisca della totalità degli averi (capitale ed interessi maturati) sul conto n. 1 intestato a D. presso la banca G. SA a Vaduz, Liechtenstein, ammontanti a USD 21'246'618.52 (stato al 6 agosto 2008)";

- che, con scritto del 20 febbraio 2012, l'opponente, per il tramite del suo patrocinatore, ha ribadito che *"i fondi in questione furono intestati al signor D. solo a titolo fiduciario per conto del mio assistito e coimputato E."* formulando nel contempo opposizione, per conto del suo mandante E. quale terza persona aggravata, al punto 4 del dispositivo del decreto d'accusa (cl. 3 pag. 100.34 e seg.);
- che dal fascicolo si evince la sola titolarità di D. sul conto n. 1 presso la banca G. SA a Vaduz, Liechtenstein (doc. MPC 15.1.417);
- che, nel caso concreto, come esposto supra, non risultando l'opponente dunque titolare del conto oggetto dell'ordine di confisca, e non essendo egli di conseguenza toccato dalla misura in modo diretto, ma solo in maniera indiretta, la sua legittimazione ad interporre opposizione non è di riflesso data;

- che, pertanto, l'opposizione non è da ritenersi valida;

- che, sulla scorta della dottrina, la parte soccombente sopporta i costi della procedura (M. DAPHINOFF, op. cit., pag. 626; G. GILLIÉRON/M. KILLIAS, Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, n. 14 ad art. 356 CPP; G. REY, Procédure pénale genevoise et règles fédérales applicables: Annotations et commentaires, Basilea 2005, n. 1.4 ad art. 218F CPP GE);

- che la tassa di giustizia è calcolata in base agli art. 422 e segg. CPP, art. 428 CPP e art. 73 LOAP, unitamente all'art. 7 del regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fissata, essendosi l'opposizione limitata alla disamina della legittimazione ad interporre opposizione, a fr. 1'000.--.

Per questi motivi, il Presidente decreta:

1. L'opposizione interposta da E. avverso il decreto d'accusa formulato il 14 febbraio 2012 dal Ministero pubblico della Confederazione nei confronti di D. non è valida.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico di E.

In nome della Corte penale
del Tribunale penale federale

Il Presidente

La Cancelliera

Intimazione a:

- Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Stefano Herold
- Avv. Henry Peter e Ivan Paparelli, rappresentanti di A. SpA, B. SpA e C. BV (accusatrici private)
- Avv. Mario Postizzi, difensore di D. (imputato)
- Avv. Daniele Timbal, rappresentante di E. (opponente)

Informazione sui rimedi giuridici

Reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il reclamo contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali della Corte penale del Tribunale penale federale, eccettuate le decisioni ordinarie, dev'essere presentato e motivato per scritto **entro 10 giorni** all'indirizzo della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, casella postale 2720, 6501 Bellinzona (art. 393 cpv. 1 lett. b e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP).

Mediante il reclamo si possono censurare: a. la violazione del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia; b. l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti; c. l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 CPP).

Ricorso al Tribunale federale

Il ricorso contro le decisioni pregiudiziali e incidentali della Corte penale del Tribunale penale federale notificate separatamente dev'essere depositato presso il Tribunale federale, 1000 Losanna 14, **entro 30 giorni** dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 78, art. 80 cpv. 1, art. 93 e art. 100 cpv. 1 LTF).

Il ricorso contro queste decisioni è ammissibile se esse possono causare un pregiudizio irreparabile, o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defaticante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 LTF).

Il ricorso può essere interposto per violazione del diritto federale e del diritto internazionale (art. 95 LTF). Col ricorso si può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).